



# COMUNE DI ROLO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 21 del 28/04/2022

**OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE**

L'anno 2022, addì ventotto del mese di Aprile alle ore 21:10 , nella SEDE COMUNALE , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Luca Nasi il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario PierEnrico Longinotti.

Intervengono i Signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	NASI LUCA	X		8	ORLANDO SANTO	X	
2	GARUTI EMILIA	X		9	NEGRI MARIA JULIANA	X	
3	BERNI GIULIA		X	10	MORETTI DARIO	X	
4	VINCENZI RICCARDO	X		11	CAMURRI MARIA CRISTINA	X	
5	FUSARI LORENZO	X		12	BELLESIA VALENTINO	X	
6	CAMURRI DANIELA	X		13	LUGLI FABIO		X
7	ALBERICI CINZIA	X					

PRESENTI: 11 ASSENTI: 2

E' assente l'Assessore esterno Aldrovandi Giulio.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

**OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE**

SINDACO: espone succintamente il contenuto dell'atto, facendo presente che non si tratta di una modifica del canone, ma solo di una specificazione nella descrizione di alcuni articoli del regolamento, dovuta ad una sopravvenuta modifica normativa.

CAMURRI M.C.: Si chiede quanto rimarranno in vigore queste modifiche.

SINDACO: Fa presente che purtroppo, negli ultimi anni, si è assistito a continui cambiamenti normativi, regolamentari, di aliquote o tariffe, da parte dei Governi di turno, quindi non è in grado di assicurare che le norme si manterranno inalterate per tanto tempo.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 52 del D.Lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi"*,
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, *"Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68"*;

RICHIAMATO il regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 16 febbraio 2021 e successive modifiche;

RICORDATO che il D.L. 77/2021 (art. 40 c. 5-ter), poi convertito in Legge n. 108/2021, è intervenuto modificando la Legge 160/2019 mediante l'inserimento del comma 831 bis riguardante la tariffa applicabile agli impianti installati dagli operatori che forniscono servizi di telecomunicazione elettronica, introducendo l'applicazione di una tariffa forfettaria di € 800,00, non modificabile dai Comuni, per tutte le occupazioni, diverse da quelle permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità (art. 1, comma 831, legge 160/2019),

realizzate con infrastrutture di telecomunicazione, quali ad esempio impianti di telefonia mobile, ripetitori e stazioni radio;

RAVVISATA la necessità di uniformare le modalità per la definizione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori del canone unico;

RILEVATO QUINDI che si rende necessario aggiornare il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale modificando i seguenti articoli:

- l'art. 19 comma 1 come segue:

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera per tutte le zone del territorio di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite annualmente con delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe; ***in caso di mancata approvazione entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di bilancio di previsione, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. In caso di modifica del Regolamento, il Consiglio Comunale, contestualmente alla modifica, delibera anche in materia di tariffe e coefficienti.***

- l'art. 32 comma 2 come segue:

2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti, per tutte le zone del territorio comunale, è quella prevista dall'allegato 2 del presente regolamento, modificabile con delibera di Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio; ***in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. In caso di modifica del Regolamento, il Consiglio Comunale, contestualmente alla modifica, delibera anche in materia di tariffe e coefficienti.***

- l'art. 50 comma 1 come segue:

1. La tariffa standard annuale e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019 e sono definite annualmente con delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe; ***in caso di mancata approvazione entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di bilancio di previsione, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. In caso di modifica del Regolamento, il Consiglio Comunale, contestualmente alla modifica, delibera anche in materia di tariffe e coefficienti.***

- l'art. 54 comma 4 come segue:

4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è stabilito ~~nell'allegato 3 del presente Regolamento~~ ***in Euro 800,00 per ogni impianto insistente sul territorio. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 della Legge 160/2019 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura o per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.***

- l'art. 54 comma 7 soppresso:

7. Sono comunque fatti salvi i rapporti contrattuali già in essere alla data di approvazione del presente Regolamento.

- l'art. 77 comma 1 come segue:

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria ed è definita annualmente con delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe; ***in caso di mancata***

**approvazione entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di bilancio di previsione, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. In caso di modifica del Regolamento, il Consiglio Comunale, contestualmente alla modifica, delibera anche in materia di tariffe e coefficienti.** Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie così come indicate nell'allegato 1 del Regolamento su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati:

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1<sup>a</sup> categoria viene applicata la tariffa più elevata;
- b) la tariffa per le strade di 2<sup>a</sup> categoria è ridotta in misura del 70% per cento rispetto alla 1<sup>a</sup>.

- l'art. 77 comma 3 come segue:

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 1,25 nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato 4 del presente Regolamento. ***I coefficienti moltiplicatori sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.***

- l'art. 78 comma 1 come segue:

1. La tariffa standard giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria che viene definita annualmente con delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe; ***in caso di mancata approvazione entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di bilancio di previsione, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. In caso di modifica del Regolamento, il Consiglio Comunale, contestualmente alla modifica, delibera anche in materia di tariffe e coefficienti.*** Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie così come indicate nell'allegato 1 del Regolamento su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1<sup>a</sup> categoria viene applicata la tariffa più elevata;
- b) la tariffa per le strade di 2<sup>a</sup> categoria è ridotta in misura del 70% per cento rispetto alla 1<sup>a</sup>.

- l'art. 89 comma 1 come segue:

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore del 1° Gennaio **2022**.

**RICHIAMATO** l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

**VISTO** l'art. 1 comma 169 delle Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

**VISTI:**

- l'articolo 151 del D.Lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al 31 marzo 2022.
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione della deliberazione;

- il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 approvato con legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al 31 maggio 2022;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e pertanto i comuni, che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia del canone qui in esame;

RITENUTO di proporre l'approvazione delle modifiche agli articoli 19, 32, 50, 54, 77, 78, 89 per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2022 al fine di adeguarlo alla normativa vigente ed uniformare i succitati articoli;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 59 adottata dal Consiglio Comunale in data 28/11/2017 avente ad oggetto "Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio." con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

CONSIDERATO l'ultimo periodo dell'articolo 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione che recita: "E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).";

VISTO il parere favorevole rilasciato in merito dal Revisore dei Conti con verbale n. 5 del 08/04/2022, prot. n. 2885/2022 del 11/04/2022, allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO CHE la presente deliberazione è stata messa a disposizione dei componenti della Commissione Bilancio in data 15/04/2022 ed è stata esaminata nella seduta del 20/04/2022;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana individuato con deliberazione di Giunta dell'Unione Pianura Reggiana n. 5 del 26/02/2020 – ai sensi dell'art. 5 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi – nonché la delibera di Giunta Comunale n. 21 del 19/03/2020 di presa d'atto della nomina succitata, e dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

CON VOTO espresso per alzata di mano dagli 11 Consiglieri presenti e votanti avente il seguente esito:

Favorevoli	n. 10
Contrari	n. 0
Astenuti	n. 1 (Moretti)

## DELIBERA

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. DI APPROVARE le seguenti modifiche:

- l'art. 19 comma 1 come segue:

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera per tutte le zone del territorio di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite annualmente con delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe; in caso di mancata approvazione entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di bilancio di previsione, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. In caso di modifica del Regolamento, il Consiglio Comunale, contestualmente alla modifica, delibera anche in materia di tariffe e coefficienti.

- l'art. 32 comma 2 come segue:

2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti, per tutte le zone del territorio comunale, è quella prevista dall'allegato 2 del presente regolamento, modificabile con delibera di Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. In caso di modifica del Regolamento, il Consiglio Comunale, contestualmente alla modifica, delibera anche in materia di tariffe e coefficienti.

- l'art. 50 comma 1 come segue:

1. La tariffa standard annuale e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019 e sono definite annualmente con delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe; in caso di mancata approvazione entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di bilancio di previsione, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. In caso di modifica del Regolamento, il Consiglio Comunale, contestualmente alla modifica, delibera anche in materia di tariffe e coefficienti.

- l'art. 54 comma 4 come segue:

4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è stabilito in Euro 800,00 per ogni impianto insistente sul territorio. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 della Legge 160/2019 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura o per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

- l'art. 54 comma 7 soppresso:

~~7. Sono comunque fatti salvi i rapporti contrattuali già in essere alla data di approvazione del presente Regolamento.~~

- l'art. 77 comma 1 come segue:

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria ed è definita annualmente con delibera di Giunta Comunale di approvazione delle

tariffe; in caso di mancata approvazione entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di bilancio di previsione, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. In caso di modifica del Regolamento, il Consiglio Comunale, contestualmente alla modifica, delibera anche in materia di tariffe e coefficienti. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie così come indicate nell'allegato 1 del Regolamento su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati:

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1<sup>a</sup> categoria viene applicata la tariffa più elevata;
- b) la tariffa per le strade di 2<sup>a</sup> categoria è ridotta in misura del 70% per cento rispetto alla 1<sup>a</sup>.

- l'art. 77 comma 3 come segue:

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 1,25 nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato 4 del presente Regolamento. I coefficienti moltiplicatori sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

- l'art. 78 comma 1 come segue:

1. La tariffa standard giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria che viene definita annualmente con delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe; in caso di mancata approvazione entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di bilancio di previsione, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. In caso di modifica del Regolamento, il Consiglio Comunale, contestualmente alla modifica, delibera anche in materia di tariffe e coefficienti. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie così come indicate nell'allegato 1 del Regolamento su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1<sup>a</sup> categoria viene applicata la tariffa più elevata;
- b) la tariffa per le strade di 2<sup>a</sup> categoria è ridotta in misura del 70% per cento rispetto alla 1<sup>a</sup>.

- l'art. 89 comma 1 come segue:

*1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore del 1° Gennaio 2022.*

- 3. DI ALLEGARE il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, così come modificato nel testo, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 4. DI APPROVARE per l'anno 2022 contestualmente alle modifiche del Regolamento, anche le tariffe ed i coefficienti di cui agli allegati 2,3 e 4
- 5. DI PROCEDERE alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
- 6. DI STABILIRE che le disposizioni del Regolamento per la disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2022 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

Successivamente,

CON VOTO espresso per alzata di mano dagli 11 Consiglieri presenti e votanti avente il seguente esito:

Favorevoli	n. 10
Contrari	n. 0
Astenuti	n. 1 (Moretti)

## DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, al fine di darne tempestiva comunicazione ai contribuenti.



Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco  
Luca Nasi

IL Vice Segretario  
PierEnrico Longinotti

(atto sottoscritto digitalmente)